

N. R.G. 72974/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:

dott.ssa Luciana Sangiovanni	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Silvia Albano	Giudice rel.

Ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **72974/2019** promossa da:

, nato in Colombia, il , rappresentato e difeso dall'Avv. Tatiana Montella;  
- ricorrente -  
contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI  
ROMA**

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato telematicamente il 12 novembre 2019 il Sig . . . . , cittadino del Colombia, ha impugnato il provvedimento emesso il 20 settembre 2019 e notificato il 18 ottobre 2019 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, chiedendo, in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria ed infine, in via ulteriormente subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria.

La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio ribadendo le motivazioni del rigetto.

La parte ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale ha dichiarato che era cittadino della Colombia nato a Barranquilla, era di religione cristiana, aveva svolto una scuola tecnica all'università e faceva assistenza tecnica per i computer nel negozio di famiglia; che la famiglia di origine era composta dai genitori, un fratello ed una sorella con i quali era ancora in contatto; che non era sposato ma aveva due figli di quattordici e nove anni; che il suo Paese era uno dei più pericolosi del mondo in quanto veniva da cinquanta anni di guerra; che la guerriglia e l'autodefensas si erano smobilizzati ed avevano creato dei gruppi urbani che governavano la città; che nella città del ricorrente c'era un gruppo criminale di nome Los Papalopes operativo su tutto il territorio colombiano che era dedito alle estorsioni a scopo di finanziamento delle loro attività illecite e che

chiedeva soldi in cambio di “protezione” a tutte le attività commerciali, minacciando di morte e talvolta uccidendo chi non avesse pagato; che le richieste estorsive erano iniziate anche ai danni del negozio del ricorrente verso la fine del 2017 tramite una chiamata ricevuta dalla madre nella quale si intimava di pagare una quota per non subire ritorsioni; che un giorno, all’inizio del 2018, il padre del ricorrente era stato derubato da un uomo con il volto coperto, il quale lo aveva anche minacciato che se non avesse pagato sarebbe successo qualcosa di brutto ad uno dei familiari; che il ricorrente si era rivolto alla polizia la quale gli aveva detto che non potevano fare nulla e che sarebbe stato meglio ottemperare alle richieste del gruppo criminale; che la polizia gli aveva consigliato di rivolgersi ai “GAULA”, una forza speciale che si occupava di sequestri ed estorsioni, ma che anche in quel caso sarebbe stato complicato perché se il gruppo criminale l’avesse scoperto avrebbe agito più rapidamente contro di loro; che il ricorrente non si era rivolto ai “GAULA” perché questo significava mettersi in pericolo in quanto spesso anche la polizia era coinvolta in attività illecite in collusione con i gruppi criminali come i Los Papalopes; che anche se la polizia aveva tratto in arresto alcuni dei capi del gruppo criminale, questi continuavano ad operare dal carcere e a dare indicazioni operative all’esterno; che dopo alcuni giorni il ricorrente, che si stava occupando del negozio in quanto i genitori erano anziani, si era rifiutato di pagare una somma di denaro richiestagli da alcuni uomini; che dopo circa un mese, verso marzo o aprile 2018, una persona si era avvicinata al figlio piccolo del ricorrente e lo aveva minacciato con il coltello rubandogli la bicicletta; che, pensando che quest’episodio fosse legato al mancato pagamento del pizzo, il ricorrente era andato dalla polizia la quale anche in quell’occasione non aveva fatto niente; che dopo alcuni giorni due persone erano andate nel negozio ed avevano detto alla ragazza che in quel momento si occupava del negozio, di dire al ricorrente che doveva stare molto attento perché, se non avesse pagato, la prossima volta sarebbe successo qualcosa a suo figlio e non solo alla bicicletta; che in seguito si erano verificati dei furti nel negozio ed il ricorrente era molto spaventato perché aveva ricevuto anche delle minacce di morte; che per questo motivo aveva deciso di andare insieme ai figli dalla madre a Bogotá; che poiché questo gruppo operava sull’intero territorio nazionale, il ricorrente credeva che anche lì gli potesse succedere qualcosa da un momento all’altro e per questo motivo, dopo due mesi e mezzo, aveva abbandonato il suo Paese di origine nel luglio 2018, raggiungendo l’Italia l’8 luglio; che durante questo periodo il padre del ricorrente aveva fatto un accordo con il gruppo criminale ed aveva ceduto al ricatto, iniziando a pagare il pizzo; che ogni volta che sentiva la madre questa gli raccontava che il gruppo criminale aveva ucciso molte persone e che gli affari del negozio non andavano molto bene per cui, il giorno in cui non ce l’avessero fatta a pagare il pizzo, le cose sarebbero peggiorate per loro; che temeva, in caso di rientro nel suo Paese di origine, di essere perseguitato per essersi opposto alla richiesta estorsiva del gruppo criminale dei Los Papalopes perché questi continuavano ad operare nello stesso modo in tutta la Colombia.

La Commissione Territoriale, alla luce delle dichiarazioni rese, ha ritenuto credibili gli elementi relativi alla nazionalità ed alla provenienza del ricorrente; non credibili gli elementi relativi alla vicenda posta alla base dell’espatrio, anche in considerazione dell’esistenza di una protezione statale, non attivata dal ricorrente. Per queste ragioni, la Commissione ha ritenuto il racconto del ricorrente e le circostanze dallo stesso riportate non riconducibili alle previsioni di cui all’art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall’art. 14 del D.Lgs. 251/2007

nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008 e per questo motivo ha rigettato la domanda.

Nell'audizione tenuta innanzi alla Giudice delegata il ricorrente ha confermato le dichiarazioni rese in Commissione a fondamento del timore in caso di rientro nel suo Paese di origine, specificando in merito alle vicende occorse in patria *“mio padre per tenere aperto il negozio ha dovuto fare un patto ed ha pagato il pizzo anche per la tranquillità sua e della famiglia. Il negozio è ancora aperto, è l'unico mezzo di sostentamento della famiglia, ma devono pagare i criminali per poter tenere aperta l'attività. Non mi sono rivolto alle forze speciali anti estorsione perché sono corrotte e vicine alla criminalità, la polizia ci ha consigliato di pagare il pizzo. I problemi sono cominciati nel 2017, loro erano già operativi nel territorio, sono arrivati al mio negozio e nella mia casa; si sono spostati nel nostro territorio – non ricordo bene quando - quando la guerriglia non c'è più stata; la criminalità si è trasferita nelle zone urbane quando la guerriglia è stata disarticolata; anche la guerriglia si finanziava con attività criminali come il traffico di droga, le estorsioni ecc; originariamente la guerriglia stava in montagna, quando il governo l'ha disarticolata, loro hanno trasferito le loro attività criminali, in altra forma, nelle zone urbane”*.

Il ricorrente ha prodotto in atti la seguente documentazione: copie dei documenti attestanti il versamento delle somme di denaro alla famiglia di origine.

In punto di onere probatorio e valutazione di credibilità va richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione 4 aprile 2013 n. 8282 (v. sul tema anche Cassazione Sez. Un. 17 novembre 2008 n. 27310 Rel. Luccioli), secondo la quale l'art. 3, comma 5 del d.lgs. 251/2007 (che riproduce l'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE) da un lato e l'art. 8 del d.lgs. 25/2008 (relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo) dall'altro, individuano la disciplina in ordine all'onere probatorio da assolvere: *“le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese”*.

*“La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca.”* (Cass. Civ. 26921/17, 2875/18, 3932/ 2018 e 26822/19, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, sentenza 2 dicembre 2014 nelle cause riunite da C-148.13 a C 150-13). In particolare non è necessario che le dichiarazioni del richiedente siano suffragate da prove se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'art 4 paragrafo 5 lettere da a) a c) della direttiva “qualifiche”, riportate nell'art 3 comma 5 del D. lvo n. 251/2007 (v.

CGUE del 2 dicembre 2014 cit. punto 58 e sentenza della Corte di Giustizia UE del 25 gennaio 2018 nella causa C-473/16, punti 33 e 68, nonché Cass. Civ. n. 26969/18).

Inoltre, “... *la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell’esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni* “ poiché i parametri normativi ( art. 3 comma 5 D.L.vo 251/2007) impongono una valutazione complessiva della credibilità del ricorrente, frutto di un esame comparativo sia degli elementi di affidabilità e credibilità che di quelli critici ( Cass. 3932/ 2018).

Senza contare che la regola di giudizio applicabile in materia di protezione internazionale impone di escludere ogni ragionevole dubbio riguardo all’infondatezza della domanda (CEDU sentenza 2 ottobre 2012 Singh c/Belgio – e linee guida UNHCR “Al di là della prova - La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell’Unione Europea”, pagg. 41 e ss - stralcio del rapporto “Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems”- <http://www.unhcr.org/51a8a08a9.html>).

Nel caso di specie, in relazione alla credibilità interna del racconto del ricorrente, va sottolineato che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Territoriale, questo risulti caratterizzato da univocità e coerenza oltre al fatto che il ricorrente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso. L’interessato, infatti, già in sede amministrativa aveva riferito una versione dei fatti soggettivamente credibile, poiché dettagliata e intrinsecamente non contraddittoria. Inoltre, la vicenda è stata ribadita anche in sede giurisdizionale, dove il ricorrente ha precisato sia il contesto in cui il gruppo dei Los Papalopes si trovava ad operare, sia la mancata attivazione della protezione statale. Sul punto, infatti, il ricorrente ha dichiarato di essersi rivolto in almeno due occasioni alla polizia la quale gli aveva esplicitamente consigliato di esaudire la richiesta estorsiva del gruppo criminale ed ha anche specificato di non essersi rivolto alle forze speciali anti estorsione in quanto queste erano corrotte e colluse con la criminalità organizzata. Infine, a differenza dei rilievi mossi dalla Commissione, una volta delineato il *modus operandi* del gruppo criminale, risulta chiara anche l’esistenza di un nesso tra gli episodi del furto di bicicletta avvenuto ai danni del figlio e la vicenda estorsiva narrata, così come si evince in maniera distinta dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente in Commissione “*c’era un’altra persona che riceveva i clienti e due persone che sono arrivate le hanno detto “Di a Rei che se si rifiuta di pagare la prossima volta non sarà solo la bicicletta”, e ha detto come una minaccia di stare molto attento”* oppure “*Dopo questo due persone sono arrivate al negozio ed hanno detto alla ragazza che lavorava “Di a Rei che se continua a non pagare la prossima volta non sarà solo la bicicletta e di stare molto attento”. Questa praticamente è una minaccia di morte diretta...*” (cfr. Verbale pag. 6 e 11). D’altronde, è la stessa Commissione che in più occasioni ritiene le vicende relative alle richieste estorsive come verosimili ed attendibili.

Le dichiarazioni del ricorrente trovano un riscontro attendibile anche nelle fonti consultate dove risulta che i Los Papalopes costituiscono una pericolosa struttura criminale operante anche a Barranquilla e dedita principalmente ad attività estorsive. Numerosi sono infatti i casi di reati e di omicidi registrati dai media locali, i quali costituiscono la principale fonte di informazioni sul gruppo, utilizzata anche dalla Commissione Territoriale. Nelle motivazioni del

provvedimento impugnato, tra l'altro, è la Commissione stessa che riconosce la pericolosità e la violenza del gruppo in questione. Inoltre, il recente Rapporto di monitoraggio del Danish Refugee Council conferma che a Barranquilla, la situazione di sicurezza è peggiorata dall'inizio del 2020 a causa di omicidi e violenze tra bande armate e la popolazione che percepiva il proprio quartiere come molto insicuro è passata dal 12,8% di gennaio al 20,1% di marzo. Secondo un'intervista alla Polizia Metropolitana, l'aumento delle violenze è dovuto ad una riorganizzazione delle bande locali dedite al traffico di droga. A febbraio, ad esempio, cinque omicidi sono avvenuti nei quartieri di San Roque, Carrizal, El Rebolo e El Bosque. In questi quartieri sono presenti bande come i Los Papalopes, La Luz e La Chinita, i cui scontri espongono gli abitanti a rischi legati alla violenza (DRC - Informe De Monitoreo De Protección – Colombia: Barranquilla / Bogotá-Cundinamarca / Medellín / Riohacha - Marzo 2020 - <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77205.pdf>).

Tale quadro è sufficiente, quindi, per ritenere soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 3, co. 5 del D. Lgs. 251/2007 relativi al regime attenuato dell'onere della prova.

### **STATUS DI RIFUGIATO**

In ordine alla richiesta principale volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato, occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Nel caso di specie, gli elementi e le circostanze riferite dal ricorrente, seppur ritenute credibili alla luce delle dichiarazioni rese e delle precisazioni effettuate in sede giurisdizionale, non sono riconducibili alle categorie fondanti la normativa prevista in materia di riconoscimento dello status di rifugiato essendo carente l'elemento essenziale del fondato timore di persecuzione che afferisca, chiaramente, a problematiche di tipo discriminatorio legato a motivi politici, religiosi, etnici, razziali o ideologici.

La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato deve, quindi essere rigettata non essendovi elementi che consentano di ritenere il ricorrente esposto ad una persecuzione personale e diretta per i motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra.

### **PROTEZIONE SUSSIDIARIA**

Relativamente alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, va ricordato che tale misura è consentita in presenza di un danno grave sussistente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, ovvero: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Ebbene, considerata la credibilità del ricorrente, la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria è meritevole di essere accolta.

Tenuto conto delle modalità in cui sono avvenuti gli atti intimidatori da parte del gruppo dei Los Papalopes nei confronti del ricorrente, delle minacce effettuate con modalità tipicamente criminali, coerenti con le fonti citate in quanto strettamente correlate a finalità estorsive, questa circostanza già di per sé rappresenta infatti un serio indizio di fondatezza del timore di subire future torture e trattamenti inumani e degradanti in caso di rientro nel suo Paese di origine,

come stabilito dall'art. 3, co. 4, del d.lgs. n. 251/2007.

Inoltre appare verosimile che il ricorrente non abbia potuto trovare protezione rivolgendosi alla forza speciale che si occupa di sequestri ed estorsioni, con la conseguente sussistenza del requisito previsto dall'art. 5, lettera c) del d.lgs. n. 251/07 (pericolo di danno grave derivante da agenti non statuali), in considerazione del dilagare della corruzione in tutto l'apparato statale in generale ed in particolar modo nei corpi di polizia dove questo fenomeno è più visibile dato il contatto diretto e quotidiano con la popolazione. Come si evince dal Report annuale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Colombia, la povertà prevalente, l'emarginazione e la mancanza di opportunità, oltre alla debole presenza dello Stato ed alla corruzione, hanno facilitato lo sviluppo di attività economiche illegali. La violenza che ne risulta ha colpito le comunità, i loro leader e le autorità locali. Le risposte dello Stato alla violenza dovrebbero affrontare i fattori strutturali che favoriscono l'illegalità attività economiche, in particolare la corruzione, al fine di garantire il godimento, da parte della popolazione, della totalità dei diritti (UN General Assembly - Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Colombia - [https://www.ecoi.net/en/file/local/1416840/1930\\_1510068092\\_g1707458.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1416840/1930_1510068092_g1707458.pdf)).

Ne consegue che risulta plausibile il reale accadimento degli eventi descritti dal ricorrente e posti alla base del timore per cui, un eventuale ritorno dello stesso in Colombia, lo esporrebbe al pericolo di subire un danno grave sotto forma di tortura o altro trattamento inumano e degradante da parte del gruppo dei Los Papalopes per cui il timore espresso dal ricorrente nel suo racconto appare comunque credibile.

In virtù di quanto su esposto si può concludere che il ricorrente, in caso di ritorno nel suo Paese di origine, non avrebbe alcuna garanzia di protezione da parte delle autorità statali ed andrebbe verosimilmente incontro ai trattamenti inumani e degradanti perpetrati da parte del gruppo criminale dei Los Papalopes.

Sussistono, quindi, anche i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione alla lettera b) dell'art 14 del D.lvo n. 251/2007.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara il diritto di , nato in Colombia, il , alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2020

La PRESIDENTE  
*Dott.ssa Luciana Sangiovanni*